

All. B rep.n. 3121 racc.n. 2102

SCUOLA SUPERIORE DELL'AVVOCATURA

Centro europeo di studi ed iniziative per la formazione professionale forense

Statuto

Titolo I - Istituzione a finalità

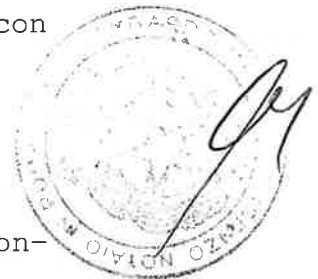
Art. 1 - La Scuola Superiore dell'Avvocatura

1. È costituita la fondazione denominata "Scuola Superiore dell'Avvocatura. Centro europeo di studi ed iniziative per la formazione professionale forense", in breve anche "Scuola Superiore dell'Avvocatura" o "Fondazione Scuola Superiore Avvocatura", con la denominazione estesa e quelle brevi indifferentemente scritte, in tutto o in parte, con lettere maiuscole o minuscole.

La Fondazione è ente di diritto privato.

2. La Fondazione esercita le sue funzioni in conformità allo Statuto e in sintonia con le finalità attribuite dalla legge al Consiglio Nazionale Forense (a seguire anche C.N.F.) in materia di formazione per l'accesso, di aggiornamento professionale e di attività scientifiche e culturali. Esercita inoltre funzioni scientifiche e culturali di carattere europeo relative alla professione di avvocato.

Art. 2 - Finalità e funzionamento



1. La Fondazione non ha fini di lucro, è apolitica e aconfessionale.

2. Persegue le seguenti finalità:

a) promuove studi e ricerche in materia di formazione per l'accesso e di aggiornamento professionale degli avvocati;

b) organizza attività formative, di aggiornamento, di orientamento, di perfezionamento e di specializzazione professionale e cura la formazione di docenti e tutor delle scuole forensi organizzate dagli Ordini e da fondazioni o associazioni o altre entità costituite a tale scopo dagli Ordini;

c) determina gli indirizzi organizzativi, funzionali e didattici delle scuole forensi e ne coordina la fattività;

d) determina gli indirizzi per lo svolgimento delle attività di aggiornamento professionale da parte degli Ordini;

e) approva gli statuti e i regolamenti delle scuole forensi, promuove il riconoscimento delle scuole forensi in base alle previsioni della legge sull'ordinamento della professione, determina i criteri per il conseguimento e la validità di attestati in materia di formazione e aggiornamento da parte degli Ordini;

f) promuove iniziative di approfondimento giuridico e di cultura professionale mediante incontri, seminari, scambi culturali, forum anche telematici, pubblicazioni;

g) presta consulenza al Consiglio Nazionale Forense nelle materie di competenza;

h) collabora con organismi analoghi di Stati membri dell'Unione Europea e di altri Paesi esteri per lo studio, lo scambio di esperienze e per iniziative comuni nelle materie oggetto delle proprie finalità;

i) organizza e promuove corsi di perfezionamento, master, corsi di specializzazione, anche riconosciuti in sede universitaria o riconosciuti o accreditati dallo Stato o da Pubbliche Amministrazioni, da altri Stati membri dell'Unione Europea o da organismi internazionali e sovranazionali;

l) Organizza e gestisce la Scuola Superiore dell'Avvocatura per gli aspiranti patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori, con la sua terza Sezione "Scuola Superiore dell'Avvocatura per Cassazionisti", di cui all'art. 6, punto 2, del presente Statuto.

3. Per il conseguimento dei propri scopi la Fondazione potrà compiere qualunque atto di natura immobiliare, mobiliare, promozionale e finanziaria che



sia ritenuto utile o necessario, incluse la pubblicazione e la commercializzazione di libri, dispense, giornali, periodici stampati o telematici o diffusi su supporto audio o video o digitale, e potrà gestire banche dati e siti web.

Nei limiti fissati dalle norme vigenti in materia di finanza e risparmio e sempre in funzione strumentale rispetto ai propri fini istituzionali la Fondazione, tra l'altro, potrà:

- sottoscrivere o acquistare partecipazioni e diritti connessi in società, consorzi ed enti;
- accendere conti correnti e mutui ed effettuare depositi, attivare carte di credito e di debito;
- richiedere ed ottenere finanziamenti, lasciti e altre liberalità, quote del gettito tributario e sovvenzioni;
- investire nelle forme che riterrà opportune i proventi delle proprie attività.

Art. 3 - Rapporti con Istituzioni

1. La Scuola stabilisce convenzioni di collaborazione per attività conformi alle proprie finalità con Università pubbliche e private, con istituti di cultura, con istituzioni di studi giuridici e organismi dell'Unione Europea, degli stati membri dell'Unione Europea e di stati extracomunitari.

2. Ove la legislazione lo consenta, la Scuola può avvalersi della attività di docenti universitari comandati a tale scopo, che assolvano in seno alla Scuola i loro obblighi accademici.

3. Le attività di conferenze, relazioni, lezioni e svolgimento dei corsi sono affidate, di norma, ad avvocati, professori universitari e magistrati italiani e stranieri.

4. La Scuola può aderire e associarsi o federarsi ad enti e organismi nazionali e internazionali che perseguono finalità identiche, simili o complementari alle proprie.

5. La Scuola concorre con progetti propri ad attività finanziate dall'Unione Europea o da altri soggetti in materia di formazione e aggiornamento professionale.

Titolo II - Organizzazione

Art 4 - Statuto e regolamenti

1. La Scuola è retta dal presente Statuto e da regolamenti interni approvati dal Comitato Direttivo.

2. Il Consiglio Nazionale Forense esprime un parere sui regolamenti interni e formula proposte concernenti l'esercizio delle attività istituzionali della Fondazione.

Art. 5 - Sede



1. La Fondazione ha sede in Roma.
2. La Fondazione, con deliberazione del Comitato Direttivo adottata con il voto dei due terzi dei componenti, può istituire ovunque, in Italia o all'estero, sedi distaccate di rappresentanza e sedi distaccate operative.

Art. 6 - Struttura

1. La struttura della Scuola è unitaria; per l'attuazione delle finalità statutarie è articolata in tre distinte Sezioni.

2. La Sezione "Formazione e Aggiornamento" è preposta alle finalità di cui all'art. 2 lett. b), c), d) ed e).

La Sezione "Attività culturali" è preposta alle finalità di cui all'art. 2 lett. a), f), g), h), i) ed esercita le attività scientifiche e culturali di carattere europeo con la denominazione di "Centro europeo di studi ed iniziative per la formazione professionale forense".

La Sezione "Scuola Superiore dell'Avvocatura per Cassazionisti" è preposta alle finalità di cui all'art. 2. lett. l) e, per incarico del CNF, organizza e gestisce i corsi per gli aspiranti patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori, disciplinati dal Regolamento CNF n. 5/2014, ai sensi

dell'art. 22, Legge n. 24/2012.

Art 7 - Organi

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Comitato Direttivo;
- e) il Comitato Esecutivo;
- d) i Consigli di Sezione;
- e) Il Tesoriere
- f) il Collegio dei Revisori.

2. Le riunioni del Comitato Direttivo, del Comitato Esecutivo e dei Consigli di Sezione possono svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, alle seguenti condizioni:

- che sia consentito a chi presiede la riunione di accertare o far accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e l'assenza di soggetti non legittimati, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati delle eventuali votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dei lavori e la continuità della partecipazione degli aventi diritto;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alle eventuali votazioni si-



multanee sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano insieme il soggetto che presiede e quello verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Le decisioni del Comitato Direttivo, del Comitato Esecutivo e dei Consigli di Sezione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti anche in forma digitale, o rilasciati, o comunque provenienti, anche via fax o e-mail, dai membri del Comitato Direttivo o dei Consigli di Sezione devono risultare chiaramente gli argomenti oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Art 8 - Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo è formato dal Presidente più un numero di componenti variabile tra nove e quindici, sulla base di una determinazione del Consiglio Nazionale Forense.

I membri diversi dal Presidente sono designati almeno per i due terzi dal Consiglio Nazionale Foren-

se tra i suoi componenti e i rimanenti sono nominati, sempre dal Consiglio Nazionale Forense, tra avvocati particolarmente esperti in materia di formazione, aggiornamento e cultura professionale.

2. Il Comitato dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere confermati una sola volta.

Il Presidente e i consiglieri del C.N.F. membri del Comitato Direttivo restano in carica sino alla scadenza del mandato nella Fondazione, anche se cessati dalla carica, rispettivamente, di Presidente e di componenti il C.N.F.

3. Il Comitato Direttivo è organo di ordinaria e straordinaria amministrazione e:

- delibera sulle materie di competenza della Fondazione ed esercita indirizzo e controllo e, ove lo ritenga necessario, anche sostitutive, sui Consigli di Sezione;

- entro il 30 giugno di ciascun anno approva il conto consuntivo dell'anno precedente e quello preventivo dell'anno in corso e può approvare, ove necessario, successivi assestamenti di quest'ultimo;

- elegge nel suo seno un Vicepresidente tra i componenti che siano membri del C.N.F.;

- nomina il responsabile ed i componenti dei Consigli di Sezione;



- nomina il Collegio dei Revisori;
- delibera, su proposta del Consiglio Nazionale Forense, l'approvazione di modifiche allo Statuto;
- approva i regolamenti interni, tenuto conto di quanto all'art 4.2;
- predispone a fine anno una relazione sulle attività svolte e su quelle programmate per l'anno successivo e la trasmette al C.N.F.

4. Il Comitato può costituire gruppi di studio e di lavoro con collaboratori esterni per singoli progetti ed iniziative.

5. Il Comitato è convocato per iscritto, mediante lettera o telegramma o fax od e-mail inoltrati a ciascun componente, ai Revisori effettivi e al Segretario di cui al comma 8, almeno tre giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione e contenente un succinto ordine del giorno. Esso delibera a maggioranza dei partecipanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni di modifiche statutarie sono adottate con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Il voto è sempre palese.

6. Il Comitato delibera le assunzioni di personale, i contratti di lavoro autonomo, l'acquisto di attrezzature e di materiali correnti per il funziona-

mento della Scuola e adotta ogni altra deliberazione necessaria per l'esercizio delle funzioni della Fondazione.

7. Il Comitato Direttivo può delegare parte delle proprie attività e funzioni a uno o più fra i propri membri, determinando i limiti della delega. Non sono delegabili i poteri di nomina, di modifica dello Statuto, di approvazione dei regolamenti e dei conti consuntivo e preventivo.

8. Il Comitato nomina, tra i suoi componenti, il Segretario della Scuola che coadiuva il Vicepresidente nella gestione delle attività organizzative e gestionali realizzate dalla Fondazione. Il Comitato nomina all'esterno dei suoi componenti un Segretario aggiunto che cura le formalità di convocazione e di verbalizzazione e assiste, se richiesto, tutti gli organi della Fondazione.

9. Il Comitato Direttivo può nominare tra i propri componenti un Comitato Esecutivo composto da tre a sette membri inclusi il Presidente e il Vicepresidente, delegando ad esso parte dei propri poteri, con le esclusioni di cui al precedente comma 7.

Art 9 - Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è di diritto il Presidente del Consiglio Nazionale Forense in cari-



ca, salvo quanto previsto all'art. 8.2.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione; convoca il Comitato Direttivo, fissa l'ordine del giorno dei lavori e dirige le riunioni, cura l'attuazione dette deliberazioni del Comitato Direttivo. In casi di urgenza può deliberare in sostituzione del Comitato Direttivo, salvo ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente. Il Presidente può delegare al Vicepresidente o ad un componente del Comitato Direttivo talune funzioni inerenti alla carica ed i connessi poteri, anche di firma e di rappresentanza.

Art 10 - Consigli di Sezione

1. Per ciascuna delle sezioni di cui all'art. 6 del presente Statuto è istituito un Consiglio di Sezione coordinato da un responsabile designato dal Comitato Direttivo tra i suoi componenti.

2. Il Consiglio di Sezione è composto da sette a dodici membri nominati dal Comitato Direttivo, e scelti anche tra esperti della materia esterni al Comitato Direttivo, i quali restano in carica per un quadriennio e sono rinnovabili.

3. Il Consiglio di Sezione svolge compiti tecnici e

operativi per l'attuazione di programmi, progetti e iniziative deliberati dal Comitato Direttivo e può avvalersi della collaborazione di gruppi di lavoro istituiti ai sensi dell'art 8.4.

Art 11 - Collegio dei Revisori

1. Il Collegio, nominato dal Consiglio Direttivo, è formato da tre membri effettivi e due supplenti, tutti avvocati.

I componenti sono rinnovabili.

2. Il Collegio dura in carica quattro anni e, dopo la scadenza, esercita le sue funzioni sino all'insediamento del nuovo Collegio.

3. È compito del Collegio controllare la regolare tenuta della contabilità e la conformità della gestione alla legge, allo Statuto e ai regolamenti. Il Collegio forma, altresì, una relazione sul conto consuntivo, prima che detto documento sia approvato in via definitiva dal Comitato Direttivo.

4. Il Collegio, se non vi ha già provveduto il Comitato Direttivo, elegge nel suo seno un presidente; in caso di cessazione dalla carica per qualunque motivo, il presidente è sostituito dal membro supplente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo dei Revisori dei Conti.

Titolo III - Comitato Scientifico



Art 12 - Composizione e nomina

1. Il Comitato Scientifico della Fondazione è formato da avvocati, Professori e ricercatori universitari in materie giuridiche e magistrati di elevata competenza o qualificazione, designati dal Consiglio Nazionale Forense.

2. Il Comitato è coordinato dal Presidente della Fondazione o, in sua vece, dal Vicepresidente.

Art 13 - Compiti e funzionamento

1. Il Comitato Scientifico è organismo consultivo del Comitato Direttivo con particolare riferimento alle attività di studio e ricerca e alle attività scientifiche e culturali; formula pareri e proposte al Comitato Direttivo.

2. Il Comitato si riunisce ad iniziativa del Coordinatore o su richiesta del Comitato Direttivo.

3. Il Comitato Scientifico e il Comitato Direttivo possono riunirsi congiuntamente su iniziativa del Presidente.

4. Il Comitato Scientifico collabora con il Consiglio Nazionale Forense, ove richiesto, nelle materie di competenza della Fondazione.

Titolo IV - Finanziamento e patrimonio

Art. 14 - Finanziamento

1. La Fondazione è finanziata dal Consiglio Naziona-

le Forense in base al conto preventivo approvato dal Comitato Direttivo per ciascun anno.

2. Il Consiglio Nazionale Forense costituisce una dotazione iniziale per assicurare il funzionamento della Fondazione fin dalla sua istituzione.

3. Il Consiglio Nazionale Forense, ove necessario e nelle forme consentite dalle norme vigenti, può mettere a disposizione della Fondazione locali, collaboratori, personale di segreteria, attrezzature ed altri mezzi.

Art. 15 - Altre fonti di finanziamento

1. La Fondazione può finanziare le proprie attività, oltre a quanto previsto dagli articoli 2.3 e 14, mediante contributi pubblici, statali o comunitari o di altri enti pubblici, mediante contributi privati purché compatibili con le finalità statutarie, nonché mediante quote d'iscrizione ai corsi.

2. La Fondazione richiede la concessione di contributi per attività di formazione iniziale e continua predisponendo appositi progetti ai sensi dell'art 3.5.

Art. 16 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale, dai beni mobili e immobili e da ogni altro diritto di cui essa è titolare.



2. I proventi e i beni della Fondazione sono vincolati al perseguimento dei fini statutari.

Titolo V - Disposizioni finali e transitorie

Art 17 - Disposizioni Finali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai regolamenti, il funzionamento della Fondazione è disciplinato dal Codice Civile e dalle altre norme in materia di fondazioni, in quanto compatibili con il rilievo pubblicistico delle finalità istituzionali.

Art 18 - Disposizioni transitorie

1. La Fondazione, dall'inizio del suo funzionamento e su semplice indicazione del C.N.F., assume le funzioni e i compiti, in precedenza svolti da articolazioni del C.N.F. o da enti dallo stesso costituiti o controllati, che rientrano nell'oggetto della Fondazione medesima ed acquisisce i beni e i diritti relativi alle connesse attività.

2. In sede di costituzione il fondatore determina il numero iniziale dei componenti il Comitato Direttivo e nomina i componenti di detto organo, nonché i Revisori effettivi e supplenti e il Segretario del Comitato Direttivo.

F.to Francesco Greco

F.to Maria Lombardo Notaio

segue sigillo notarile=====



Copia conforme all'originale, costituito di due fogli e due allegati,
muniti delle prescritte firme, che si rilascia per usi consentiti.

Roma, li 7 settembre 2023

